Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 75° — **Roma - Mercoledì, 7 novembre 1934 - Anno XIII** — **Numero 261**

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 261 DEL 7 NOVEMBRE 1934-XIII:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 68: **Ministero delle finanze - Direzione generale del Debito pubblico:** Elenco dei buoni del Tesoro novennali 5 %, 1940, delle cinque serie, 1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 5ª, emesse in forza del R. decreto-legge 5 maggio 1931, n. 450, e del R. decreto 10 giugno 1931, n. 670; dei buoni del Tesoro 5 %, 1941, delle quattro serie, 6ª, 7ª, 8ª e 9ª, emesse in forza del R. decreto-legge 21 marzo 1932, n. 230, e del R. decreto 20 aprile 1932, n. 332, e dei buoni del Tesoro 4 %, 1943, delle sette serie, A, B, C, D, E, F e G, emesse in forza del R. decreto-legge 7 gennaio 1934, n. 3, ai quali sono stati assegnati premi nelle estrazioni eseguite nei giorni 27, 29, 30, 31 ottobre, 2 e 3 novembre 1934-XIII.

(10060)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 4 ottobre 1934, n. **1743**.

Assegnazione di L. 30.000.000 per la costruzione degli edifici postali e telegrafici.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, relativo all'ordinamento dell'Amministrazione postale telegrafica;

Visto il R. decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1209, convertito nella legge 16 giugno 1927, n 1009, che autorizzò l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi ad assumere impegni per la somma di L. 100.000.000 per la costruzione e l'adattamento di edifici postali e telegrafici;

Vista la legge 26 maggio 1930, n. 694, che assegnò per lo stesso scopo la somma di L. 50.000.000;

Visto il R. decreto-legge 8 ottobre 1931, n. 1284, convertito nella legge 21 dicembre 1931, n. 1636, che aumentò di L. 70.000.000 le anzidette assegnazioni;

Visto il R. decreto-legge 29 luglio 1933, n. 1080, convertito nella legge 11 gennaio 1934, n. 63, che autorizzò la spesa di L. 25.000.000 per gli edifici postali e telegrafici nella città di Roma;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Riconosciuta la necessità e l'assoluta urgenza di dare più ampio sviluppo ai piani di costruzione e di adattamento degli edifici postali e telegrafici;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Per la costruzione e l'arredamento degli edifici postali e telegrafici e per l'acquisto, l'ampliamento e l'adattamento di fabbricati da destinarsi all'uso dei servizi postali e telegrafici, verrà inscritta — nella parte straordinaria del bilancio dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi — la somma di L. 5.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1936-37 al 1941-42.

La complessiva somma di L. 30.000.000 sarà imputata a carico della gestione ordinaria delle poste e dei telegrafi.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 4 ottobre 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — PUPPINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 novembre 1934 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 353, foglio 2. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 5 ottobre 1934, n. **1744**.

Approvazione del piano regolatore particolareggiato edilizio di Genova-Sampierdarena per la zona compresa fra le vie Cavour, Colombo e Garibaldi e delle relative norme di esecuzione.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta l'urgente ed assoluta necessità di approvare il piano regolatore edilizio di Genova-Sampierdarena per la zona compresa fra le vie Cavour, Colombo e Garibaldi, in modo che si possa provvedere al più presto a sistemare adeguatamente le condizioni edilizie e di viabilità della zona anzidetta;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quelli per la grazia e giustizia e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvato il piano regolatore particolareggiato edilizio di Genova-Sampierdarena per la zona compresa fra le vie Cavour, Colombo e Garibaldi, secondo il progetto esaminato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici con voto n. 669 del 30 aprile 1934, da ritenersi per ogni conseguente effetto, piano particolareggiato esecutivo.

Un esemplare di questo piano, costituito da una planimetria tinteggiata in iscala 1:1000, da un piano parcellare in iscala 1:1000 e da un elenco dei beni da espropriarsi, vistati d'ordine Nostro dal Ministro per i lavori pubblici, sarà depositato all'Archivio di Stato.

È approvato l'annesso regolamento contenente norme generali e prescrizioni tecniche per l'esecuzione del piano anzidetto, il quale regolamento vistato d'ordine Nostro dal Ministro per i lavori pubblici, sarà depositato all'Archivio di Stato.

Art. 2.

Nessuno avrà diritto ad indennità per la risoluzione dei contratti di locazione conseguente alle espropriazioni da eseguirsi a norma del presente decreto.

L'indennità dovuta ai proprietari degli immobili espropriati sarà determinata sulla media del valore venale e dell'imponibile netto capitalizzato ad un tasso variabile dal 3,50 % al 7 % a seconda delle condizioni dell'edificio e della località.

Nella determinazione delle indennità di espropriazione dovrà tenersi conto del puro valore dell'immobile considerato indipendentemente dalla maggiore edificabilità del terreno sul quale esso insiste, derivante dal presente piano, e dovrà essere escluso qualsiasi coefficiente di valore, in più od in meno, che direttamente od indirettamente, mediatamente od immediatamente dipenda o consegua dalla adozione, approvazione ed esecuzione totale o parziale del piano.

Art. 3.

Per l'esecuzione delle espropriazioni dei beni compresi nell'elenco come sopra approvato, il comune di Genova potrà, a suo insindacabile giudizio, seguire o la procedura normale stabilita dalla legge sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità 25 giugno 1865, n. 2359, oppure seguire la procedura speciale abbreviata di cui al successivo articolo.

Qualora il Comune scelga di seguire la procedura normale i termini stabiliti dalla legge 25 giugno 1865, n. 2359, potranno essere abbreviati con decreto del prefetto da pubblicarsi nei modi di legge.

Art. 4.

Per la procedura abbreviata si seguiranno le seguenti norme:

a) il comune di Genova pubblicherà l'elenco dei beni da espropriarsi indicando il prezzo offerto per l'espropriazione;

b) decorsi quindici giorni dalla pubblicazione, il prefetto, su richiesta del Comune ordinerà il deposito della somma offerta nella Cassa depositi e prestiti od, in seguito alla presentazione dei certificati comprovanti l'eseguito deposito, pronuncerà l'espropriazione autorizzando l'occupazione dei beni.

In caso di mancata accettazione dell'offerta il deposito delle indennità dovrà essere preceduto dalla compilazione di un dettagliato stato di consistenza da redigersi in contraddittorio con gli espropriandi;

c) i proprietari espropriandi che, invitati ad intervenire alla compilazione dello stato di consistenza in contraddittorio, non intervenissero si intenderà abbiano rinunciato al contraddittorio;

d) nei trenta giorni successivi alla notificazione del decreto di espropriazione i proprietari potranno proporre avanti l'Autorità giudiziaria competente, le loro opposizioni relativamente alla misura delle indennità come sopra determinate;

e) trascorsi i trenta giorni dalla notifica agli interessati del decreto di esproprio senza che sia stata prodotta opposizione, l'indennità come sopra determinata e depositata diviene definitiva;

f) le opposizioni di cui al comma *d*) del presente articolo sono trattate colla procedura stabilita dall'art. 51 della legge sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità 25 giugno 1865, n. 2359, ma per l'eventuale nuova valutazione devono applicarsi i criteri ed i riferimenti stabiliti con l'art. 2 del presente decreto.

Art. 5.

Il comune di Genova è autorizzato ad imporre ai proprietari dei beni confinanti e contigui, che siano avvantaggiati dall'attuazione del piano regolatore approvato con la presente legge, i contributi stabiliti dall'art. 77 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e con le modalità di applicazione e di esazione stabilite dalla legge stessa, ed agli altri beni comunque avvantaggiati i contributi di miglioria di cui agli articoli 236 e seguenti del testo unico della legge sulla finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175.

Art. 6.

Il comune di Genova è autorizzato a comprendere nelle espropriazioni anche i beni attigui alle aree destinate ad uso pubblico, l'occupazione dei quali beni giovi ad integrare le finalità dell'opera ed a soddisfare le sue prevedibili esigenze future.

Prima di procedere alla espropriazione dei beni occorrenti per l'attuazione del piano, il Comune deve farne notifica ai rispettivi proprietari e contemporaneamente invitarli a dichiarare entro un termine fissato se o meno intendano essi stessi addivenire alla edificazione o ricostruzione sulla loro proprietà, singolarmente se proprietari della intera zona o riuniti in consorzio, secondo le norme estetiche ed edilizie, le modalità ed i termini che il Comune stabilirà in relazione ai vincoli del piano, alle speciali norme generali e prescrizioni tecniche di cui al suddetto regolamento ed alle disposizioni del regolamento edilizio e d'igiene vigenti nel Comune stesso.

Gli inviti di cui nel presente articolo saranno a cura del Comune notificati ai proprietari interessati nella forma delle citazioni secondo l'elenco desunto dalle intestazioni catastali.

Art. 7.

I portici delle nuove costruzioni previsti dal piano regolatore di cui al presente decreto, sono sottoposti senza indennizzo di sorta a servitù pubblica e quindi da considerarsi per ogni conseguente effetto come pubbliche strade e ciò senza pregiudizio del contributo di cui all'art. 5 del presente decreto.

Art. 8.

Gli atti di espropriazione ed i contratti di acquisto di immobili, compresi gli atti preliminari fatti dal Comune direttamente od in suo nome e conto per l'esecuzione del presente piano regolatore, saranno assoggettati alla tassa di registro e di trascrizione nella misura fissa di L. 10 per ogni trapasso e per ogni trascrizione. La stessa disposizione si applica per l'esproprio e l'acquisto di immobili attigui alle aree destinate ad uso pubblico, la occupazione dei quali beni sia preveduta nel piano particolareggiato di esecuzione per integrare le finalità dell'opera e per soddisfare le prevedibili esigenze future.

Art. 9.

Tutte le costruzioni eseguite sia da privati che dal Comune o suoi concessionari per l'attuazione del piano, compiute nel termine dei cinque anni stabilito dal successivo art. 11 per l'attuazione del piano stesso, godranno della esenzione venticinquennale della imposta e delle sovrimposte comunale e provinciale sui fabbricati.

Art. 10.

Per quanto si riferisce a sistemazioni che interessino beni demaniali ed i servizi ferroviari, saranno presi dal comune di Genova, preventivi accordi tecnici e finanziari con le Amministrazioni competenti.

Art. 11.

Per l'esecuzione del piano è assegnato il termine di cinque anni dalla pubblicazione del presente decreto.

Art. 12.

Il Governo del Re ha facoltà di approvare con Regio decreto e previa l'osservanza della procedura stabilita dall'articolo 87 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, le parziali modificazioni del presente piano regolatore e delle norme generali per la sua esecuzione che nel corso della sua attuazione si rendessero necessarie.

Art. 13.

In quanto non disposto e modificato con la presente legge valgono le norme della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Art. 14.

Il presente decreto verrà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 4 ottobre 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI CROLLALANZA — DE FRANCISCI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *ottobre* 1934 - *Anno XIII*
Atti del Governo, registro 352, *foglio* 189. — MANCINI.

Regolamento contenente le norme generali e prescrizioni tecniche per l'attuazione del piano regolatore della zona compresa fra le vie Colombo, Garibaldi, Cavour in Sampierdarena.

Art. 1.

Nel perimetro del piano regolatore sono fabbricabili le zone di terreno graficamente indicate per tali mediante figure regolari delimitate al perimetro da linee color nero e distinte all'interno con tinta rossa.

Le nuove costruzioni dovranno essere elevate nelle aree fabbricabili segnate nel piano nel modo suindicato ed avranno la loro fronte distesa nel modo e forme ivi indicate, lungo i distacchi e recinti di terreni destinati alla libera circolazione dell'aria e della luce.

Le aree non delimitate che venissero create mediante la demolizione volontaria di fabbricati esistenti dovranno essere edificate secondo le presenti norme.

Art. 2.

Gli scomparti fabbricabili s'intendono sistemati secondo le quote altimetriche dei piani stradali corrispondenti ed i fabbricati che vi sorgeranno saranno soggetti alle prescrizioni dei regolamenti di edilizia della città di Genova per quanto non è diversamente specificato nelle presenti norme.

Art. 3.

I proprietari ed i costruttori delle aree fabbricabili tracciate nel piano potranno intraprendere i lavori di costruzione anche prima dell'apertura e costruzione delle nuove strade e relativi raccordi con le strade esistenti, osservando, per altro, le norme tracciate nel piano medesimo, tanto per riguardo alla planimetria, quanto per l'altimetria e senza che il Comune incorra in alcuna responsabilità.

Art. 4.

L'altezza dei nuovi fabbricati compresi nel piano regolatore, misurata tra il piano del marciapiede e la gronda del tetto, potrà sempre raggiungere i m. 23,50, salvo maggiore altezza consentita dal vigente regolamento edilizio.

In questa altezza saranno consentiti non più di sei piani, compreso quello terreno, oltre il piano arretrato previsto dal vigente regolamento edilizio per i fabbricati coperti a terrazzo, ed oltre al piano dei fondi anche sotto ai distacchi coperti.

Art. 5.

I lati dei fabbricati prospettanti le due nuove strade previste dal piano, la via Cavour e la via Agostino Bertani, dovranno aver portici di uso pubblico di larghezza lorda di m. 6; luce netta interna non minore di m. 5 e altezza netta non inferiore ai m. 7,50 nè superiore ai m. 8,70; detti portici dovranno essere consegnati ultimati in ogni loro parte con pavimentazione in graniglia e disegni a mosaico o tipo analogo da stabilirsi dal Comune.

La parte del piano terreno che prospetta sotto i portici non potrà essere destinata ad abitazione.

Art. 6.

Per la continuità dei portici dovranno essere costruiti in corrispondenza dei distacchi i cavalcavia indicati nel piano, restando la spesa relativa per metà a carico dei proprietari di ciascuno dei fabbricati collegati. Il Comune avrà il diritto di provvedere direttamente alla costruzione dei suddetti cavalcavia a spese dei proprietari interessati qualora questi ne omettessero l'esecuzione. La proprietà, l'uso e la manutenzione di ciascun terrazzo che ne risulta resteranno ripartiti tra i proprietari anzidetti in ragione di metà per ciascuno dei fabbricati collegati.

Art. 7.

I distacchi tra i fabbricati compresi nel piano avranno una larghezza di m. 11,25 e dovranno essere pavimentati o sistemati a giardino.

Sarà tuttavia consentito di erigervi costruzioni fino all'altezza del solaio di copertura del piano terreno, quando questo non sia adibito ad abitazione, e sempreché le costruzioni siano estese a tutta la larghezza del distacco e vi sia accordo tra i proprietari degli scomparti interessati. Sarà invece consentita senza restrizione di destinazione l'edificazione, nei distacchi normali ai porticati, di una striscia larga m. 6 adiacente ai cavalcavia purchè larga quanto il distacco. La costruzione avrà in tal caso l'altezza del cavalcavia e non potrà comprendere più di due piani compreso il terreno.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per i lavori pubblici:
DI CROLLALANZA.

REGIO DECRETO-LEGGE 4 ottobre 1934, n. 1745.
Istituzione, a decorrere dall'anno scolastico 1934-35, di istituti d'istruzione media e regificazione di alcuni istituti pareggiati.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054;
Veduto il regolamento 6 giugno 1925, n. 1084;
Veduto la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica;
Veduto il R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175, che approva il testo unico sulla finanza locale;
Veduta la legge 28 dicembre 1931, n. 1771, nella quale è stato convertito il R. decreto 3 agosto 1931, n. 1069, contenente disposizioni sugli istituti medi d'istruzione;
Veduto il R. decreto 3 marzo 1934, n. 393, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;
Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere per il corrente anno scolastico alla istituzione ed alla regificazione di nuove scuole e di istituti di istruzione media;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la educazione nazionale, di concerto col Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno e per le corporazioni e col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1934 gli istituti tecnici commerciali a indirizzo mercantile pareggiati di Bra, Foligno, Viareggio, l'istituto tecnico commerciale e per geometri pareggiato di Siena e la scuola tecnica a indirizzo commerciale pareggiata di Bolzano sono convertiti rispettivamente in Regi istituti tecnici commerciali a indirizzo mercantile, in Regio istituto tecnico commerciale e per geometri e in Regia scuola tecnica a indirizzo commerciale con le formalità di cui all'art. 22 e con gli effetti di cui agli articoli 1 e 3 della legge 15 giugno 1931, n. 889.
A decorrere dal 16 settembre 1934, sono istituiti, inoltre, un Regio liceo scientifico in Aquila, un Regio ginnasio in Cortona, un Regio ginnasio in Gallipoli e un Regio istituto magistrale in Fano; e sono convertiti in Regi i licei pareggiati di Castelvetrano e di Gela, e i ginnasi di Cherasco e di Codogno.

Art. 2.

Per l'assunzione nei ruoli governativi del personale direttivo, insegnante, amministrativo e di servizio dei predetti istituti e scuole d'istruzione media tecnica si applicano le disposizioni del R. decreto 28 maggio 1925, n. 1190, e quelle del R. decreto 6 giugno 1925, n. 1084, successivamente integrate dal R. decreto 15 maggio 1930, n. 740, sempreché, per quanto riguarda il personale amministrativo e di servizio, questo non sia a carico degli Enti locali o non sia stato assunto per effetto del primo comma dell'art. 44 della citata legge 15 giugno 1931, n. 889.

Art. 3.

I contributi che i Comuni, le Provincie e i Consigli provinciali dell'economia si siano assunti o siano per assumersi, ai sensi del comma successivo del presente articolo, di versare allo Stato per istituzioni o regificazioni di scuole medie classiche, scientifiche, magistrali, tecniche, o di scuole secondarie di avviamento professionale, restano consolidati.
I Comuni e le Provincie possono deliberare l'assunzione di oneri ai fini del precedente comma fino a non oltre l'anno 1935. Le relative deliberazioni dovranno essere sottoposte all'approvazione del Ministero dell'interno.
I Comuni e le Provincie che versano i contributi di cui al presente articolo non potranno assumere ulteriori oneri di carattere facoltativo per l'istruzione media classica, tecnica, magistrale e di avviamento professionale.

Art. 4.

Il presente decreto, che ha vigore dal 16 settembre 1934, sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.
Il Ministro per l'educazione nazionale proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 4 ottobre 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 novembre 1934 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 353, foglio 6. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 4 ottobre 1934, n. 1746.
Tariffa ridotta per le stampe propagandistiche non periodiche spedite in notevoli quantità.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi postali approvato con R. decreto 24 dicembre 1899, n. 501, e successive modificazioni;
Visto il regolamento generale sul servizio postale, approvato con R. decreto 10 febbraio 1901, n. 120, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 1° maggio 1924, n. 768, convertito nella legge 10 dicembre 1925, n. 2211;
Visto il R. decreto-legge 12 maggio 1927, n. 837, convertito nella legge 22 marzo 1928, n. 589;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta l'assoluta necessità ed urgenza di consentire la tariffa speciale ridotta stabilita per le stampe propagandistiche periodiche anche alle stampe propagandistiche non periodiche, spedite in grandi quantità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La tariffa delle stampe periodiche di carattere propagandistico può essere consentita anche per le stampe propagandistiche non periodiche, spedite direttamente dalle ditte interessate, a condizione che ogni spedizione sia formata di

non meno di 10.000 invii omogenei, che l'importo delle tasse di francatura sia pagato anticipatamente in contanti, che i singoli invii portino sulla fascetta, al di sopra dell'indirizzo, gli estremi della relativa autorizzazione, e che gli invii medesimi siano consegnati alla posta ripartiti per linee e località in conformità delle disposizioni emanate dall'Amministrazione postale.

La tariffa in parola può anche essere consentita, sotto la osservanza delle suindicate condizioni, per quantitativi inferiori a 10.000 esemplari, purchè sia corrisposta la tassa corrispondente al minimo stabilito di 10.000 esemplari.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 4 ottobre 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — PUPPINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 novembre 1934 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 353, foglio 1. — MANCINI.

REGIO DECRETO 12 luglio 1934, n. 1747.

Concentramento dell'Opera pia « Casa di ricovero », in Caldaro, nella locale Congregazione di carità.

N. 1747. R. decreto 12 luglio 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, l'Opera pia « Casa di ricovero » in Caldaro, viene concentrata nella locale Congregazione di carità sotto l'amministrazione della Congregazione stessa, e ne è approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 ottobre 1934 - Anno XII

REGIO DECRETO 28 giugno 1934, n. 1748.

Erezione in ente morale dell'Opera pia « Asilo infantile Alessandro Volta » con sede in Breccia.

N. 1748. R. decreto 28 giugno 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, l'Opera pia « Asilo infantile Alessandro Volta » con sede in Breccia (Como), viene eretta in ente morale sotto amministrazione autonoma, e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 ottobre 1934 - Anno XII

REGIO DECRETO 5 luglio 1934, n. 1749.

Erezione in ente morale dell'Opera pia « Ospedale civile » con sede in Argegno.

N. 1749. R. decreto 5 luglio 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, l'Opera pia « Ospedale civile », con sede in Argegno (Como), viene eretta in ente morale sotto l'amministrazione della Congregazione di carità e ne viene approvato con modificazioni il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 ottobre 1934 - Anno XII

REGIO DECRETO 5 luglio 1934, n. 1750.

Erezione in ente morale dell'Opera pia « Ricovero vecchi Antonio Valotti » con sede in Erbusco.

N. 1750. R. decreto 5 luglio 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, l'Opera pia « Ricovero vecchi Antonio Valotti », con sede in Erbusco (Brescia), viene eretta in ente morale sotto amministrazione autonoma, e ne è approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 ottobre 1934 - Anno XII

REGIO DECRETO 5 luglio 1934, n. 1751.

Fusione della fondazione « Torello Bicoli » e dell'Opera pia « Ospedale civile » in un unico ente denominato « Ricovero Fabbri Bicoli » con sede in Bucine.

N. 1751. R. decreto 5 luglio 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno: *a*) la fondazione « Torello Bicoli », con sede nel comune di Bucine, viene eretta in ente morale, *b*) il fine inerente al patrimonio dell'Opera pia « Ospedale Fabbri » viene parzialmente trasformato, *c*) le due istituzioni medesime vengono fuse in un'unica Opera pia denominata « Ricovero Fabbri Bicoli » sotto l'amministrazione della Congregazione di carità, *d*) e viene approvato lo statuto organico del nuovo ente unico.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 ottobre 1934 - Anno XII

REGIO DECRETO 20 settembre 1934, n. 1752.

Determinazione del numero dei membri di varie Fabbricerie della Diocesi di Vicenza.

N. 1752. R. decreto 20 settembre 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto alla determinazione, in numero di cinque effettivi e due supplenti, dei membri delle seguenti Fabbricerie della Diocesi di Vicenza nella provincia di Vicenza:

1. Chiesa parrocchiale di S. Maria, in Colle di Bassano del Grappa;
2. Chiesa parrocchiale di Maria Vergine in Cattedrale di Vicenza;
3. Chiesa rettoriale di S. Maria Assunta, in Marostica;
4. Chiesa parrocchiale di S. Maria Assunta, in Orgiano;
5. Chiesa rettoriale di S. Corona, in Vicenza;
6. Chiesa parrocchiale di S. Martino e S. Giorgio, in Velo d'Astico;
7. Chiesa rettoriale di S. Lorenzo, in Vicenza.

Si è provveduto altresì alla determinazione in numero di tre dei membri effettivi e due supplenti delle seguenti altre Fabbricerie della Diocesi e Provincia medesima:

1. S. Nicola in Agugliana di Montebello;
2. S. Michele Arcangelo, in Agugliaro;

3. Natività di Maria, in Albettone;
4. S. Biagio, in Alonte;
5. S. Urbano, in Altavilla;
6. S. Nicola, in Altissimo;
7. S. Pancrazio, in Ancignano di Sandrigo;
8. S. Vito e Lucia, in Aracoeli di Vicenza;
9. S. Giustina, in Arcugnano;
10. S. Michele Arcangelo, in Arsiero;
11. Ognissanti, in Arzignano;
12. S. Maria in Bagnolo di Lonigo;
13. S. Maria Assunta, in Barbarano;
14. S. Cristoforo, in Bertesina;
15. S. Maria, in Bolzano;
16. SS. Salvatore, in Bosco di Nanto;
17. S. Maria Assunta, in Breganze;
18. S. Michele, in Brendola;
19. Visitazione di Maria, in Bressanvido;
20. S. Martino, in Brogliano;
21. S. Giovanni Battista, in Caldogno;
22. S. Nicola, in Camisano Vicentino;
23. S. Pietro, in Campiglia dei Berici;
24. S. Andrea, in Campolongo di S. Germano Berici;
25. SS. Simone e Giuda, in Cartigliano;
26. S. Maria Assunta, in Casale di Vicenza;
27. S. Giorgio, in Castegnero;
28. S. Maria Elisabetta, in Castello di Arzignano;
29. S. Pietro e Paolo, in Castelgomberto;
30. S. Vitale Martire, in Castelnuovo di Isola;
31. S. Tomaso Apostolo, in Castelvecchio di Valdagno;
32. S. Filippo e Giacomo, in Vicenza (Rettoria);
33. S. Matteo Apostolo, in Cavazzale di Monticello;
34. S. Catterina, in Cerealto di Valdagno;
35. S. Andrea Apostolo, in Cereda di Cornedo;
36. S. Martino e S. Maria Assunta, in Chiampo;
37. S. Zenone in Colzè di Montegalda;
38. S. Michele Arcangelo, in Corlanzone di Alonte;
39. S. Giovanni Battista, in Cornedo;
40. S. Giorgio Martire, in Costabissara;
41. S. Mauro in Cortozza di Longare;
42. S. Ulderico di Creazzo;
43. S. Urbano, in Cresole di Caldogno;
44. S. Andrea, in Crespadoro;
45. S. Maria e S. Fosca, in Dueville;
46. S. Margherita, in Durlo di Crespadoro;
47. S. Giovanni Battista, in Enna di Torrebelvicino;
48. S. Maria, in Fimon di Arcugnano;
49. S. Leonardo, in Fongara di Recoaro;
50. S. Maria Maddalena, in Forni;
51. S. Ambrogio, in Friola di Pozzoleone;
52. S. Rocco, in Fusine di Posina;
53. S. Pietro Apostolo, in Gambellara;
54. S. Vito Modesto e Crescenzia, in Gambugliano;
55. S. Pietro Apostolo, in Grancona;
56. S. Maria, in Grumolo delle Abbadesse;
57. S. Pietro Apostolo, in Isola Vicentina;
58. S. Barnaba, in Laghi;
59. S. Biagio e S. Rocco, in Lanzè;
60. S. Croce di N. S., in Lapio di Arcugnano;
61. S. Valentino, in Seguzzano di S. Vito;
62. S. Martino, in Lerino di Torri di Quartesolo;
63. S. Lucia, in Lisiera di Bolzano;
64. S. Giovanni Battista, in Longa di Schiavon;
65. S. Filippo e Giacomo, in Longara di Vicenza;
66. S. Maria Maddalena, in Longare;
67. SS. Redentore, in Lonigo;
68. S. Pietro Apostolo, in Lovara di Trissino;
69. S. Silvestro, in Lovertino di Albettone;
70. S. Maiolo, in Lumignano di Longare;
71. S. Stefano, in Lupia di Sandrigo;
72. SS. Leonzio e Carpoforo, in Magrè di Schio;
73. S. Maria in S. Benedetto e Gaetano, in Malo;
74. Annunciazione di Maria V., in Marano Vicentino;
75. S. Rocco, in Marana di Crespadoro;
76. S. Maria, in Marola di Torri di Quartesolo;
77. S. Antonio Abate, in Marostica (Arcipretale);
78. S. Andrea Apostolo, in Mason Vicentino;
79. S. Maurizio, in Meledo di Sarego;
80. S. Zenone, in Molvena;
81. S. Maria Assunta, in Montebello Vicentino;
82. SS. Vito, Modesto e Crescenzia, in Montecchio Precalcino;
83. SS. Filippo e Giacomo, in Monte Magrè di Schio;
84. S. Giuseppe, in Monte di Malo;
85. S. Bartolomeo, in Montemezzo di Sovizzo;
86. S. Lorenzo, in Monte S. Lorenzo di Gambugliano;
87. S. Maria Assunta, in Monteviale;
88. S. Pietro, in Monticello Co: Otto;
89. S. Biagio, in Montorso;
90. S. Pietro Apostolo, in Mossano;
91. S. Cristoforo, in Motta di Costabissara;
92. S. Marco Evangelista, in Muzzolone di Cornedo;
93. S. Maria, in Nanto;
94. SS. Simone e Giuda, in Nogarole;
95. S. Paolo Apostolo, in Novale di Valdagno;
96. S. Pietro e Paolo, in Nove;
97. SS. Vito, Modesta, Crescenzia, in Noventa Vicentina;
98. S. Andrea Apostolo, in Novoledo di Villaverla;
99. S. Giuseppe, in Piana di Valdagno;
100. S. Giovanni Battista, in Pianezze del Lago di Arcugnano;
101. S. Lorenzo, in Pianezze S. Lorenzo;
102. S. Maria, in Pievebelvicino di Torrebelvicino;
103. Natività di Maria, in Poiana Maggiore;
104. S. Cristina, in Poianella di Bressanvido;
105. S. Giovanni Evangelista, in Polegge di Vicenza;
106. S. Margherita, in Posina;
107. S. Sebastiano, in Povolaro di Dueville;
108. S. Maria e Valentina, in Pozzoleone;
109. S. Lucia V. M., in Pozzolo di Villaga;
110. S. Maria, in Priabona di Monte di Malo;
111. SS. Lorenzo e Lucia, in Quargnenta di Brogliano;
112. S. Giorgio, in Quinto Vicentino;
113. S. Maria Maddalena, in Rampazzo di Camisano;
114. S. Antonio Abate, in Recoaro;
115. S. Bartolomeo, in Rettorgole di Caldogno;
116. S. Antonio Abate, in Rosà;
117. S. Margherita, in Rovegliana di Recoaro;
118. S. Pietro Apostolo, in Roveredo di Gua;
119. SS. Filippo e Giacomo, in Sandrigo;
120. S. Antonio, in S. Antonio di Valli del Pasubio;
121. S. Silvestra, in S. Catterina di Vicenza;
122. S.Catterina, in S. Catterina di Tretto;
123. S. Croce, in Vicenza;
124. S. Eusebio di Angarano, in Bassano del Grappa;
125. S. Felice e Fortunato, in Vicenza;
126. S. Germano, in S. Germano dei Berici;
127. S. Marcello, in Vicenza;
128. S. Marco, in Vicenza;
129. S. Michele, in Vicenza;
130. S. Maria, in Santorso;
131. S. Pietro, in Vicenza;
132. S. Pietro, in Montecchio Maggiore;

133. S. Pietro, in S. Pietro in Trigogna;
134. S. Pietro, in S. Pietro Mussolino;
135. S. Rocco, in S. Rocco di Tretto;
136. SS. Trinità di Angarano, in Bassano del Grappa;
137. SS. Trinità, in Montecchio Maggiore;
138. S. Stefano, in Vicenza;
139. S. Gaetano, in Vicenza (Rettoriale);
140. S. Tomaso, in S. Tomio di Malo;
141. S. Ulderico, in S. Ulderico di Tretto;
142. S. Urbano, in Montecchio Maggiore;
143. S. Vitale, in Montecchio Maggiore;
144. S. Vito, in S. Vito di Brendola;
145. SS. Vito, Modesto, Crescenzia, in S. Vito di Leguzzano;
146. S. Zenone, in S. Zeno di Cassola;
147. S. Andrea Apostolo, in Sarcedo;
148. S. Maria Assunta, in Sarego;
149. S. Michele Arcangelo, in Sarmego di Grumolo delle Abbadesse;
150. S. Margherita, in Schiavon;
151. S. Pietro Apostolo, in Schio;
152. S. Maria Maddalena, in Selva di Trissino;
153. S. Maria, in Settegà di Vicenza;
154. S. Giorgio, in Sprio di Gambellara;
155. S. Michele Arcangelo, in Sossano;
156. S. Maria Annunziata, in Sovizzo Alto;
157. SS. Trinità, in Staro di Valli del Pasubio;
158. SS. Pietro e Rocco, in Tezze di Bassano;
159. S. Giorgio, in Toara di Villaga;
160. S. Cristoforo di Tonezza;
161. S. Giovanni Battista, in Torreselle di Isola;
162. S. Lorenzo, in Torrebelvicino;
163. SS. Gervasio e Protasio, in Torri Quartesolo;
164. S. Andrea, in Trissino;
165. S. Clemente, in Valdagno;
166. S. Maria di Loreto, in Valdimolino di Montecchio;
167. S. Maria, in Valli del Pasubio;
168. S. Biagio, in Valmarana di Altavilla;
169. S. Ambrogio, in Valmovina;
170. S. Floriano, in Vicardolo di Monticello Conte Otto;
171. S. Nicola, in Villabalzana di Arcugnano;
172. S. Martino, in Villa del Ferro di S. Germano;
173. S. Cristoforo, in Villa di Molvena;
174. S. Michele Arcangelo, in Villaga;
175. S. Michele Arcangelo, in Villaganzerla di Castegnero;
176. S. Francesco d'Assisi, in Villaraspa di Mason;
177. S. Domenico, in Villaverla;
178. SS. Girolamo e Bernardino, in Vivaro di Dueville;
179. S. Nicola da Bari, in Zovencedo;
180. S. Pietro e Paolo, in Almisano di Lonigo;
181. S. Giovanni, in Campodalbero di Crespacoro;
182. S. Pietro, in Castana di Arsiero;
183. S. Maria Maddalena, in Maddalena di Vincenza;
184. S. Maria, in Marsan di Marostica;
185. S. Bernardino da Siena, in Perarolo di Arcugnano;
186. S. Maria, in Piane di Schio;
187. S. Croce di Bassano del Grappa;
188. S. Lazzaro, in S. Lazzaro di Bassano;
189. S. Quirico, in S. Quirico di Valdagno;
190. S. Vito e Modesto, in S. Vito di Bassano;
191. S. Giovanni Battista, in Vallonara;
192. Resurrezione di N. S. al Cimitero (Rettoriale).

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 ottobre 1934 - Anno XII

DECRETO MINISTERIALE 18 settembre 1934.
Riconoscimento del Fascio di Colle Umberto (Treviso) ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza con la quale il segretario del Fascio di Colle Umberto (Treviso), chiede che il Fascio stesso sia riconosciuto ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310;
Vista la legge anzidetta;
Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

È riconosciuta al Fascio di Colle Umberto (Treviso), la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.

Gli atti e contratti, stipulati dal Fascio predetto, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 settembre 1934 - Anno XII

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 ottobre 1934 - Anno XII
Registro 10 Finanze, foglio 283. — ELIA.

(10040)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 941 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Spetich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Spetich Antonio, figlio del fu Antonio e di Eugenia Lucatelli, nato a Trieste il 13 marzo 1891 e abitante a Pola, via F. Filzi n. 233, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Spetti ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Gizdavici Elisa di Rocco e di Lucrezia Sebedina, nata a Lissa il 12 novembre 1891 ad al figlio Claudio, nato a Pola il 1° novembre 1922.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 16 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: FOSCHI.

(7479)

N. 662 F.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Gracalich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Scocco Lucia ved. Gracalich Marco, figlia del fu Tomaso e della fu Drusetta Antonia, nata a Promontore (Pola) il 25 ottobre 1851 e abitante a Medolino (Pola) n. 225, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Graccali ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche al figlio Matteo, nato a Medolino (Pola) il 18 dicembre 1885.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 16 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: FOSCHI.

(7480)

N. 1381 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Cucich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Cucich Marco, figlio di fu Domenico e della fu Toich Francesca, nato a Bellei (Ossero), il 2 ottobre 1886 e abitante a Bellei (Ossero), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cucci ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Toich Filomena di Domenico e di Cucich Filomena, nata a Ustrine (Ossero), il 20 aprile 1895, ed ai figli nati a Bellei: Filomena, il 25 settembre 1921; Domenico, il 17 marzo 1924; Francesca, il 15 aprile 1929.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 15 dicembre 1931 - Anno X.

Il prefetto: FOSCHI.

(7501)

N. 1385 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Cucich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Cucich Nicolò, figlio di fu Nicolò e della fu Cucich Gaspara, nato a Bellei (Ossero) il 27 febbraio 1881 e abitante a Bellei (Ossero), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cucci »

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Musich Caterina di Giovanni e di Iuriaco Caterina, nata a Bellei, il 30 settembre 1887, ed alle figlie nate a Bellei: Maria, l'8 maggio 1908; Carmela, il 18 settembre 1912; Speranza, il 5 marzo 1915; Caterina, il 22 ottobre 1918; Anna, il 19 luglio 1920.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 15 dicembre 1931 - Anno X.

Il prefetto: FOSCHI.

(7502)

N. 1353 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della

Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Cuttich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Cuttich Michele, figlio del fu Gregorio e della Zenzerovich Maria, nato a Filippano (Dignano) Istria il 26 gennaio 1892 e abitante a Dignano, è restituito a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cutti ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Cettina Maria fu Giovanni e fu Oliva Nadenich, nata a Filippano (Dignano) il 2 dicembre 1891, ed ai figli nati a Filippano: Giovanni, il 28 febraio 1914; Carolina, l'8 settembre 1919; Vladimiro, il 22 settembre 1921; Maria, il 15 ottobre 1923; Angela, il 15 dicembre 1925; Michele, il 2 ottobre 1927.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 14 dicembre 1931 - Anno X

Il prefetto: Foschi.

(7503)

N. 1293 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Chialich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Chialich Antonio, figlio del fu Pietro e della fu Iasca Caterina, nato a Marzana (Dignano d'Istria), il 3 maggio 1858 e abitante a Marzana, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Chiali ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Banovich Lucia fu Giovanni e fu Corva Maria, nata a Marzana, il 22 luglio 1867; ai figli, nati a Marzana: Matteo, il 14 marzo 1900; Martino, il 23 settembre 1906; alla nuora, Bolonovich Maria di Giovanni e di Dovolich Fosca, nata a Marzana il 25 dicembre 1908, moglie di Chialich Matteo, nonchè alla nipote Chialich Anna di Matteo e di Bolonovich Maria, nata a Marzana, il 3 marzo 1927.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 14 dicembre 1931 - Anno X.

Il prefetto: Foschi.

(7504)

N. 1355 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Cuttich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Cuttich Natale, figlio di fu Antonio e della fu Glavaz Lucia, nato a Roveria (Dignano Istria), il 16 dicembre 1884 e abitante a Dignano, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cutti ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Toncich Lucia di Francesco e fu Eufemia Bille, nata a Roveria (Dignano) il 26 ottobre 1885, ed ai figli nati a Roveria: Antonio, il 14 maggio 1906; Rodolfo, il 26 novembre 1908; Maria il 16 gennaio 1910; Michele, il 7 maggio 1911; Martino, l'1 marzo 1913; Eufemia, il 7 agosto 1919; Natale, il 28 ottobre 1921; Anna, il 14 marzo 1926; Oliva, il 6 marzo 1928.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 15 dicembre 1931 - Anno X.

Il prefetto: Foschi.

(7505)

N. 1352 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Cuttich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Cuttich Michele, figlio di fu Antonio e della Glavaz Lucia, nato a Roveria (Dignano) il 29 agosto 1880 e abitante a Dignano, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cutti ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Peressa Maria di Giuseppe e fu Giovanna Glavaz nata a Barbana, il 25 maggio 1894, ed ai figli, nati a Roveria (Dignano): Giovanni, il 9 ottobre 1910; Antonio, il 1° dicembre 1913; Maria, il 1° settembre 1921; Michele, il 4 aprile 1924; Giuseppe, il 9 gennaio 1926 ed Eufemia, il 12 novembre 1927.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 14 dicembre 1931 - Anno X.

Il prefetto: FOSCHI.

(7506)

N. 1342 O.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Cuhar » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Cuhar Antonio figlio del fu Giacomo e della fu Orbanich Michela, nato a Gimino il 17 maggio 1859 e abitante a Dignano, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cucari ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Tomisich Fosca fu Vincenzo e fu Cuhar Maria, nata a Gimino il 21 gennaio 1857, ed al figlio Giacomo, nato a Gimino il 29 novembre 1883, alla nuora Scoravich Eufemia fu Giovanni e di Collich Eufemia, moglie di Giacomo Cuhar nata a Monticchio (Pola) il 20 aprile 1885, ai nipoti, figli di Giacomo Cuhar e di Scoravich Eufemia, nati a Carnizza d'Arsa (Dignano): Maria, il 23 aprile 1909; Antonio, il 16 maggio 1911; Giuseppe, il 2 maggio 1919; Giovanni, il 25 marzo 1923 e Matteo, il 16 settembre 1925, nonchè alla nuora Maria Issich di Giovanni e fu Sain Maria ved. Cuhar Giuseppe, nata a Carnizza d'Arsa, il 25 marzo 1896.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 14 dicembre 1931 - Anno X.

Il prefetto: FOSCHI.

(7507)

N. 1347 O.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Cuttich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Cuttich Giovanni figlio del fu Matteo e della fu Vitassovich Eufemia, nato a Filippano (Dignano), l'8 gennaio 1877 e abitante a Dignano, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cuttici ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Collich Eufemia fu Michele e fu Maria Muscovich, nata a Filippano il 18 settembre 1883, ed ai figli nati a Filippano: Giovanni, il 3 novembre 1909; Marco, il 24 febbraio 1912; Fosca, il 7 gennaio 1915; Matteo, il 20 aprile 1924 e Natale, il 15 marzo 1907; alla nuora Maria Cerlenizza di Antonio e fu Giovanna Radollovich, moglie di Natale Cuttich, nata a Marzana (Dignano), il 13 ottobre 1906, ed al nipote Cuttich Carlo di Natale e di Cerlenizza Maria, nato a Marzana, il 15 febbraio 1929.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 14 dicembre 1931 - Anno X.

Il prefetto: FOSCHI.

(7508)

N. 1354 O.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Cuttich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Cuttich Michele figlio di Marco e della Petrovich Maria, nato a Filippano (Dignano), il 24 agosto 1901 e abitante a Dignano, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cutti ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Craizer Caterina di Antonio e di Pizzulin Maria, nata a Filippano (Di-

gnano) il 6 febbraio 1903, ed al figlio Stanislao-Biagio, nato a Roveria (Dignano), il 24 gennaio 1929; al fratello Marco, nato a Filippano, il 24 aprile 1900; alla cognata Craizer Maria di Antonio e di Pizzulin Maria, moglie di Cuttich Marco, nata a Filippano, il 13 novembre 1900, ed alle nipoti, figlie di Cuttich Marco e di Craizer Maria: Liubizza, nata a Filippano, il 27 gennaio 1923; Maria, nata a Roveria, il 26 aprile 1925 ed Anna, il 26 febbraio 1928.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 14 dicembre 1931 - Anno X.

Il prefetto: FOSCHI.

(7509)

N. 1376 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Cucich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Cucich Giovanni figlio del fu Pietro e della fu Bogovich Maria, nato a Bellei (Ossero) il 13 ottobre 1875 e abitante a Bellei (Ossero), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cucci ».

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 14 dicembre 1931 - Anno X.

Il prefetto: FOSCHI.

(7510)

N. 1522 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Cecchich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Cecchich Giovanni, figlio del fu Giovanni e della Pocraiaz Lucia, nato a Villa Babani (Canfanaro) il 28 agosto 1896 e abitante a Villa Braicovi di Canfanaro, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cecchi ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Popovich Fosca di Antonio e di Suffich Fosca, nata a Moncalvo (Valle), il 22 febbraio 1900, ed ai figli nati a Villa Babani: Anna Maria, il 22 aprile 1920; Giovanni, il 25 ottobre 1921; Antonio, il 5 agosto 1924 e Romano, il 5 maggio 1927.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 22 dicembre 1931 - Anno X

p. *Il prefetto*: SERRA.

(7705)

N. 1530 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Cecchich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Cecchich Michele, figlio del fu Martino e della fu Sossich Giustina, nato a Villa Babani (Canfanaro) il 24 settembre 1879 e abitante a Villa Babani, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cecchi »
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Sossich Eufemia fu Tomaso e fu Mattossovich Maria, nata a Canfanaro il 19 giugno 1885, ed ai figli nati a Villa Babani: Antonio, il 15 gennaio 1910; Maria, il 10 dicembre 1912 ed Anna-Emilia, il 29 novembre 1920.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 26 dicembre 1931 - Anno X

p. *Il prefetto*: SERRA.

(7706)

N. 1520 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Cecchich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Cecchich Antonio, figlio del fu Matteo e di Orbanich Fosca, nato a Villa Babani di Canfanaro il 15 luglio 1913 e abitante a Villa Babani, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cecchi ».

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme de cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 22 dicembre 1931 - Anno X

p. *Il prefetto*: SERRA.

(7707)

N. 1519 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Cecchich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Cecchich Andrea, figlio del fu Simone e della fu Vidolin Maria, nato a Villa Babani di Canfanaro, il 28 marzo 1894 e abitante a Villa Babani, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cecchi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Janco Lucia di Tomaso e di Ghersina Caterina, nata a Villa di Rovigno il 29 gennaio 1897, ed ai figli nati a Villa Babani: Simone, il 16 gennaio 1920; Giovanni-Martino, il 1° aprile 1922; Pietro, il 16 marzo 1924 e Maria-Caterina, il 26 febbraio 1927.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme de cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 15 dicembre 1931 - Anno X

p. *Il prefetto*: SERRA.

(7708)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, ha presentato alla Presidenza del Senato del Regno, in data 31 ottobre 1934-XIII, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 6 settembre 1934, n. 1619, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 243 del 16 ottobre 1934-XII, relativo alla istituzione della « Federazione nazionale fascista delle Casse mutue di malattia dell'industria ».

(10052)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 231.

Media dei cambi e delle rendite
del 5 novembre 1934 - Anno XIII

Stati Uniti America (Dollaro)	11.728
Inghilterra (Sterlina)	58.50
Francia (Franco)	77.20
Svizzera (Franco)	381.75
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	3.05
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.74
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	11.98
Cecoslovacchia (Corona)	49.05
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	2.61
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.6904
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	2.96
Olanda (Fiorino)	7.955
Polonia (Zloty)	222 —
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	160.30
Svezia (Corona)	3.035
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendite 3,50 % (1906)	88.40
Id. 3,50 % (1902)	87.125
Id. 3 % lordo	66.80
Prestito Conversione 3,50 %	88.80
Buoni novennali. Scadenza 1940	100 —
Id. id. id. 1940	105.10
Id. id. id. 1941	105.25
Id. id. id. 1943	101.475
Obbligazioni Venezie 3,50 %	94.75

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione.** Elenco n. 15.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3,50 %	50810	Cap. 4.300 —	Graziano *Maria* di *Giovanni-Secondo*, moglie di Redoglia Luigi, domt. a Grazzano (Alessandria) vincolata	Graziano *Marianna* di *Secondo*, ecc. come contro.
Cons. 5 %	398254	605 —	Torres *Rosaria* fu Francesco, minore sotto la p. p. della madre Palmeri Rosina di Giuseppe, ved. di Torres Francesco, domt. a Palermo.	Torres *Rosalia* fu Francesco, minore ecc. come contro.
»	125079	265 —	Rivara Francesco Angelo Attilio detto Attilio di Amedeo, domt. a Levanto (Genova); con usuf. vitalizio a Canzio Maria fu Francesco, ved. di Rivara Gio. Batta, dom. a Levanto (Genova).	Rivara Francesco Angelo Attilio di Amedeo, *minore sotto la p. p. del padre*, domt. a Levanto (Genova); con usufrutto vitalizio come contro.
»	338561	240 —	Rivara Francesco Attilio di Amedeo, domt. a Levanto (Genova); con usuf. vitalizio a *Cinzio* Maria fu Francesco ved. di Rivara Gio. Battista dom. a Levanto (Genova).	Intestata e con usufrutto vitalizio come la precedente.
»	338562	240 —	Rivara Gio. Batta Mario di Amedeo, dom. a Levanto (Genova); con usuf. vitalizio a *Cenzio* Maria fu Francesco, ved. di Rivara Gio. Battista, dom. a Levanto (Genova).	Rivara Gio. Batta Mario di Amedeo, *minore*, ecc. come la precedente e con usufrutto vitalizio come la precedente.
»	412053	315 —	Rivara Francesco Angelo Attilio vulgo Attilio di Amedeo, domt. a Levanto (Genova); con usuf. vitalizio a Canzio Maria fu Franseo. ved. di Rivara Gio. Batta, dom. a Levanto (Genova).	Intestata e con usufrutto vitalizio come la precedente.
»	412054	235 —	Rivara Gio. Battista Mario di Amedeo, dom. a Levanto (Genova); con usuf. vital. come la precedente.	Rivara Gio. Batta Mario di Amedeo, *minore*, ecc. e con usufr. vitalizio come la precedente.
3,50 %	638796	350 —	Capaldo *Carmela* fu Stanislao, moglie di Panno Nicola, domt. a Montella (Avellino).	*Capaldo Maria-Carmela* fu Stanislao, moglie, ecc. come contro.
»	447307	24,50	*Capaldi Carmela* fu Stanislao, moglie ecc. come la precedente.	
»	391663	490 —	Zasio *Erminia* del prof. Luigi, nubile, domt. a Varese vincolata.	Zasio *Marianna-Emilia* di Luigi, nubile, domiciliata come contro - vincolata.
»	557666	210 —	*Zasio Erminia* fu Luigi moglie di Bocci Giuseppe di Emilio, domt. a Masnago (Como) vincolata.	Zasio *Marianna-Emilia* fu Luigi ecc. come contro - vincolata.
»	828407	140 —	Lucchino Silvia fu *Angelo*, minore sotto la p. p. della madre Garelli Maddalena fu Giovanni, ved. Lucchino, domt. a Mondovì (Cuneo).	Lucchino Silvia fu *Marco-Angelo*, minore ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 20 ottobre 1934 - Anno XII.

Il direttore generale: CIARROCCA.

(9948)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione.** Elenco n. 16.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3,50 %	788088	17,50	*Del Vagli* Mario fu Giulio, minore sotto la p. p. della madre De Falco *Assunta* fu Bartolomeo ved. *Del Vagli*, moglie in seconde nozze di Marzano Vincenzo, dom. a Napoli.	*Del Vaglio* Mario fu Giulio, minore sotto la p. p. della madre De Falco *Maria-Assunta* fu Bartolomeo ved. *Del Vaglio*, moglie ecc. come contro.
Cons. 5 %	230054	650 —	Bartalena *Amelia* fu Pio, moglie di Guido Guiggi, dom. a Livorno, vincolata.	Bartalena *Ida-Pia-Maria* fu Pio, moglie ecc. come contro.
3,50 %	109350	6.200 —	Secchi *Enrico* e Maria fu Rinaldo, minori sotto la p. p. della madre Zanichelli Emma, vedova di Secchi Rinaldo, dom. a Viadana (Mantova).	Secchi *Ennio* e Maria fu Rinaldo, minori, ecc. come contro.
»	791990	42 —	Petrelli *Carmela* fu Carlo, minore sotto la p. p. della madre Cospito Giovannina di Francescantonio, ved. di Petrelli Carlo, dom. a Rotondella (Potenza).	Petrelli *Mariangela-Carmela* fu Carlo, minore ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 27 ottobre 1934 - Anno XII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(10033)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico.

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 50.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1392 — Data: 20 giugno 1930 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Milano — Intestazione: Alderigi Barbieri di Giovanni per contro di altri — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: L. 20, consolidato 5 per cento, con decorrenza 1° gennaio 1930.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 77 — Data: 7 febbraio 1933 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Caltanissetta — Intestazione: Altavino Rocco fu Rosario — Titoli del debito pubblico: nominativi 2 — Rendita: L. 410, consolidato 5 per cento, con decorrenza 1° gennaio 1933.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 307 — Data: 7 aprile 1934 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Imperia — Intestazione: Accatino Emilia vedova Vacchino e Vacchino Aristide fu Carlo — Titoli del debito pubblico: nominativi 3 — Rendita: L. 830, consolidato 5 per cento, con decorrenza 1° luglio 1932.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 651 — Data: 20 aprile 1928 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Bari — Intestazione: Sireno Giuseppe fu Michele per conto Ospedale Terlizzi — Titoli del debito pubblico: nominativi 2 — Rendita: L. 10, consolidato 5 per cento, con decorrenza 1° gennaio 1928.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 650 — Data: 20 aprile 1928 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Bari — Intestata come la precedente — Titoli del debito pubblico: al portatore 1 — Rendita: L. 5 consolidato 5 per cento, con decorrenza 1° gennaio 1928.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 617 — Data: 9 aprile 1928 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Bari — Intestata come la precedente — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: L. 3,50, consolidato 3,50 per cento (1902), con decorrenza 1° gennaio 1927.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 20 ottobre 1934 - Anno XII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(9947)

CONCORSI

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso per un progetto architettonico di soggetto religioso bandito dalla « Fondazione Palanti » annessa alla Reale Accademia d'Italia.

Art. 1.

La Reale Accademia d'Italia, coi redditi della « Fondazione Palanti » annessa all'Accademia stessa, bandisce un concorso a premio per il miglior progetto architettonico da presentare sul seguente tema: « Su di un'aspra montagna dei sacri confini della Patria, deve sorgere un Santuario dedicato a San Paolo, monito di forza, di sacrificio, di saggezza cristiana ».

La costruzione da progettare dovrà ricoprire complessivamente un'area di 2500 metri quadrati, dei quali circa la metà per il Tempio e l'altra metà circa per gli annessi al Tempio (per necessità del culto e per ricovero). L'opera, sorgendo ai confini d'Italia, dovrà tenere presenti le mirabili tradizioni dell'arte religiosa italiana e pure essere espressione del nostro tempo.

Art. 2.

Possono concorrere al premio artisti italiani, residenti nel Regno e all'Estero.

Art. 3.

Il concorrente dovrà presentare, in busta chiusa, contemporaneamente alla presentazione del progetto:

a) certificato di cittadinanza italiana di data non anteriore a un trimestre alla data di chiusura del concorso (sono equiparati ai cittadini del Regno gli italiani non regnicoli, anche se manchino di naturalità);

b) il certificato penale di data come sopra;

c) il certificato di buona condotta di data come sopra.

I progetti potranno anche portare un pseudonimo ripetuto all'esterno, su busta suggellata, contenente il nome e l'indirizzo del concorrente e i certificati di cui alle lettere a), b), c).

Art 4.

Il progetto sarà redatto:

a) con alzati (prospetti e sezioni) nella scala 1:100;

b) con planimetria nella scala 1:100;

c) con particolari decorativi (esterni ed interni) nella scala 1:20, e sarà illustrato con due vedute prospettiche (una esterna e una interna).

Ai concorrenti è lasciata facoltà di presentare, ove credano, un plastico dell'opera nella scala 1:100.

Art. 5.

I prospetti e ogni altro documento richiesto per il concorso devono pervenire a tutte spese dei concorrenti, alla Cancelleria della Reale Accademia d'Italia (Lungo Tevere Farnesina 10) entro lo scadere del 31 marzo 1935-XIII.

Oltre questo termine non saranno accettati progetti o altri documenti richiesti per il concorso, nemmeno se proveniente da concorrenti che risiedono fuori di Roma e che possano comprovare d'averli spediti anteriormente alla chiusura del concorso.

I progetti dovranno portare su ogni foglio il nome, rispettivamente il psudonimo, del concorrente e la dicitura « Concorso Palanti 1935-XIII ».

Art. 6.

Il nome dell'autore del progetto premiato sarà reso pubblico, a mezzo della stampa, subito dopo il verdetto della Commissione giudicatrice, nominata dal Presidente della Reale Accademia d'Italia, e formata di membri dell'Accademia stessa.

Art. 7.

Il premio unico e indivisibile è di L. 20.000. A parità di merito tra due o più concorrenti il premio non è divisibile, ma viene sorteggiato.

Nel caso che nessuno dei concorrenti risulti meritevole del premio, l'ammontare del premio è riportato in aumento del capitale della Fondazione.

Il premio è pagato in una sola volta, dopo che il verdetto della Commissione giudicatrice è reso esecutivo.

La Reale Accademia d'Italia rilascia al vincitore del concorso oltre che il premio in danaro, un attestato firmato dal Presidente della Reale Accademia d'Italia e dalla Commissione esaminatrice.

Art. 8.

È in facoltà dell'Accademia di esporre per qualche giorno al pubblico, dopo il verdetto della Commissione, tutti i disegni e plastici dei concorrenti.

Art. 9.

Entro un mese dal verdetto pubblico del risultato del concorso i concorrenti devono provvedere direttamente e a proprie spese al ritiro dei disegni e plastici. La Reale Accademia d'Italia non risponde dei progetti non ritirati.

Roma, 29 settembre 1934 - Anno XII

p. *Il Presidente della Reale Accademia d'Italia*: CARLO FORMICHI.

(10016)

MINISTERO DELLE FINANZE

Errata-corrige

al supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 253 del 27 ottobre 1934-XII:

a) alle pagine 41, 44 e 48, penultimo comma dell'art. 7, deve leggersi « precedente art. 5, n. 9 » anzichè « precedente art. 4, n. 9 »;

b) a pag. 48 nell'art. 8 il cognome del presidente della Commissione esaminatrice deve leggersi « Scarella » anzichè « Scaramella ».

(10059)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*.

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.